**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 83/2024**

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69324/C** del registro di segreteria, depositato in data 2 ottobre 2023.

**Ad istanza di**

**T. G.** (C.F.: OMISSIS), nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Angelo Vitale (C.F.: VTLNGL76R12Z404W - PEC: vitaleangelo@pec.it), con studio in Partinico nella via Castiglia n. 65.

**CONTRO**

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),** in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia (C.F.: GRMFNC64R17F158V – PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Tiziana G. Norrito (C.F.: NRRTNG70H55F061Y – PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it - Fax 091/7798749) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5**.**

**Esaminati** gli atti e i documenti della causa.

**Udito**, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024, l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

**FATTO**

**I.** Con l'atto introduttivo di questo giudizio la ricorrente proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) sulla pensione ai superstiti in godimento, con corresponsione dei ratei arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.

**I.a.** La stessa rappresentava di essere titolare di pensione cat. OMISSIS n. OMISSIS con decorrenza giugno 2021 e di aver richiesto nel gennaio 2023 alla competente sede INPS di provvedere alla liquidazione e al pagamento degli assegni per il nucleo familiare (ANF) per come previsti dall'art. 2 del D.L. n. 69/1988, come convertito nella L. n. 153/1988, a decorrere dalla data del 01.09.2017, in relazione al figlio maggiorenne inabile, sig. D.G., con decorrenza fissata al 17/05/2021, ossia alla data del decesso del coniuge, rappresentando al contempo che, alla data di proposizione del ricorso, l'Istituto non aveva provveduto a liquidare la prestazione richiesta.

Parte ricorrente lamentava l'erronea mancata liquidazione del trattamento di ANF sul trattamento pensionistico in godimento, esponendo che, in forza di quanto previsto dalla Tabella ANF n. 15, spetterebbe ai nuclei composti da un solo genitore ed un figlio maggiorenne inabile con reddito annuo non superiore ad euro 28.942,18 la liquidazione del trattamento migliorativo nella misura di euro 168,33, e che, di conseguenza, la sig.ra T. vantava nei confronti dell'Istituto previdenziale al momento della proposizione del

ricorso la somma di euro 4.881,57 a titolo di ratei maturati ed arretrati dal 01.06.2021.

**I.b.** Parte ricorrente formulava quindi le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare che la sig.ra T. G. ha diritto al riconoscimento dell'assegno nucleo familiare in relazione al figlio maggiorenne inabile D. G., e ciò sulla pensione ai superstiti OMISSIS n. OMISSIS in godimento;

- ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire il trattamento di famiglia dal 01.06.2021, ossia dal mese successivo alla costituzione e riconoscimento della pensione OMISSIS, sino al corrente mese di ottobre del 2023, per complessive 29 mensilità, secondo i parametri e gli importi previsti dalla Tabella ANF n. 15;

- conseguentemente, condannare l'INPS al pagamento degli assegni familiari dovuti, ammontanti nel complesso ad euro 4.881,57.

**II.** Con decreto del 16 ottobre 2023 veniva fissata l'udienza di discussione per il 21 febbraio 2024.

**III.** In data 6 febbraio 2024 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando l'avvenuto decesso della ricorrente in data 07.09.2023, motivo per cui non era stato possibile riconoscere la prestazione richiesta, rilevando al contempo che il decesso della sig.ra T. sarebbe avvenuto prima della costituzione in giudizio, per cui si richiedeva di dichiarare l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c. e in subordine di rigettare del ricorso.

Nel merito, l'Istituto rappresentava altresì di aver provveduto al ricalcolo della somma oggetto di ANF e che tuttavia non risultando domande di rate maturate e non riscosse da parte degli eredi o esplicite istanze amministrative in merito, non risulterebbe possibile procedere alla liquidazione delle somme

del trattamento richiesto.

L'Istituto rilevava, infine, una discrepanza tra il calcolo operato dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo e la quantificazione operata dagli uffici dell'INPS, in quanto risulterebbe essere stato riconosciuto alla ricorrente un assegno mensile di euro 168,33 a partire dallo 01.06.2021 fino al 28.02.2022, per un totale di 9 rate, ragion per cui non si sarebbe potuto riconoscere l'importo richiesto di euro 4.881,57 bensì la somma di euro 1.514,97.

**IV.** All'udienza del 21 febbraio 2024 il difensore dell'INPS si riportava in atti insistendo nelle relative eccezioni e conclusioni.

La causa, quindi, era posta in decisione.

**DIRITTO**

**1.** In via pregiudiziale va affrontata la questione dell'intervenuta morte della ricorrente in data 7 settembre 2023, per come comunicato dall'INPS nella memoria di costituzione e non oggetto di contestazione da parte della difesa attorea, che secondo l'Istituto determinerebbe l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 108 co. 1 del c.g.c., il quale riproduce testualmente l'art. 299 del c.p.c., secondo cui "Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione".

**2.** Questo Giudice ritiene che nella fattispecie non possa trovare applicazione la richiamata disposizione normativa in quanto essa si riferisce ad un

giudizio pendente in cui almeno parte attrice sia costituita.

La giurisprudenza della Corte suprema ha chiarito che, di regola, nel caso di giudizi instaurati con ricorso, che debbano essere notificati alla controparte solo successivamente all'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza e unitamente ad esso, il giudizio deve ritenersi instaurato con il solo deposito del ricorso, che dovrà anche ritenersi il momento in cui la parte ricorrente si costituisce in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2467/2020).

Tale fattispecie ricorre nel giudizio pensionistico contabile per il quale l'art. 155 c.g.c. prevede che il ricorso venga depositato presso la Sezione giurisdizionale, prima della notifica alla controparte, e venga notificato solo dopo e unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.

Deve ritenersi, quindi, che il giudizio pensionistico innanzi a questa Corte risulti incardinato e vada considerato pendente dal momento del deposito del ricorso presso Segreteria della Sezione giurisdizionale nelle modalità di legge, a prescindere dalla notifica alla controparte.

Conseguentemente, se nel caso di morte del ricorrente avvenuta dopo il deposito del ricorso può condividersi l'orientamento recentemente consolidatosi nella Sezione (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, *ex multis*: ord. n. 357/2020, sent. n. 651/2020 e ord. n. 296/2021) secondo cui tale evento non determina l'inammissibilità del ricorso ma solo l'interruzione del processo che già era pendente con l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 108 c.g.c., lo stesso non può valere nel caso di morte del ricorrente avvenuta prima del deposito del ricorso, come nella fattispecie.

Infatti, la Corte di cassazione recentemente ha ribadito che [*la univoca*

*costante giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte ha affermato che in caso di morte del rappresentato avvenuta anteriormente all'introduzione del giudizio da parte del rappresentante, ignaro dell'evento, non è invocabile il principio dell'ultrattività del mandato, il quale esplica la sua efficacia con riguardo al rapporto giuridico sostanziale, ma non con riguardo a quello processuale, che non può venire ad esistenza se manca uno dei soggetti che devono esserne titolari (Sez. 2 civ., n. 7688 del 13 luglio 1993).*

*E, ancora di recente, è stato ribadito che la morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della vocatio in ius e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste (Sez. 6 civ., ord. n. 27530 del 20 novembre 2017, Rv. 646776; conf. Sez. 6 civ., ord. n. 16177 del 19 giugno 2018, Rv. 649644)*] (Cass. pen., sent 34366/2020).

Quest'ultima sentenza ha poi formulato il seguente principio di diritto "*il rilascio di una procura ad litem antecedente alla morte del ricorrente e precedente alla proposizione del ricorso per riparazione per ingiusta detenzione determina l'estinzione del mandato, potendo gli eredi iniziare il giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal congiunto,*

*munendosi di apposito mandato, ma sempre nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 315, comma 1, c.p.p.*".

Nella fattispecie il ricorso è stato depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 2 ottobre 2023 e, quindi, dopo la morte della ricorrente T. G. avvenuta in data 7 settembre 2023, per come rappresentato dall'INPS e non contestato dal procuratore di parte ricorrente, cosa che ha determinato l'estinzione della procura alle liti per cui il deposito del ricorso da parte di un difensore privo di mandato non è idoneo a determinare la pendenza del giudizio.

**3.** In conclusione, il decesso della ricorrente ha determinato l'estinzione del mandato difensivo (art. 1722, co. 1, n. 4 del c.c.) e, quindi, la sopravvenuta carenza dello *ius postulandi* in capo all'avv. Angelo Vitale, difensore della sig.ra T. G., al momento del deposito del ricorso, cosa che ha impedito la valida costituzione in giudizio della ricorrente e la pendenza della causa.

Va dichiarata, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.

**4.** La definizione del giudizio con pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite (art. 31, co. 3 del c.g.c.).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile il ricorso;

- compensa le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

*Il Giudice*

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 febbraio 2024

Pubblicata il 27 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)